

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Da un po' di anni i bilanci dell'ENPAM si chiudono in attivo. Così deve essere. Ma più che di "attivi" si dovrebbe parlare di eccedenze previdenziali: sono infatti gli accantonamenti per pagare le future pensioni.

Per una Cassa previdenziale è infatti imperativo categorico tesaurizzare i contributi versati dagli iscritti in attività, prima del pensionamento, per l'erogazione della futura pensione nel post lavorativo.

Ma però questi soldi ingolosiscono tutti e troppo spesso le eccedenze sono servite a tappare buchi vari, salvo poi avere in seguito dei grossi buchi di cassa quando c'è il bisogno di soldi per i veri compiti di istituto.

Ma chi vedendo le eccedenze chiede perchè non vengono aumentate le pensioni in essere, va risposto che queste eccedenze in realtà non sono degli attivi, bensì sono i doverosi accantonamenti che serviranno a pagare le future pensioni, sono i vari salvadanai degli attivi per il loro futuro, sono la garanzia per l'erogazione economica nel post lavorativo.

Capitalizzare, dunque, per non essere costretti al sistema della ripartizione, molto più fragile.

C'è invece da chiedersi se i contributi siano sufficienti all'equilibrio di fronte alle attualità sociali e demografiche. Ma la parola spetta agli attuariali e al Consiglio della Cassa rispondere alle nuove esigenze con i dovuti correttivi.

Certamente nella capitalizzazione bisognerebbe non essere gravati dalla scure fiscale che si abbatte inesorabile nella fase di accumulo, peraltro molto difficile, per mantenere i capitali sempre allo stesso valore iniziale mediante impieghi oculati: redditizi, ma soprattutto sicuri,

- **CAPITALIZZAZIONE (Principio della...)** - Il principio della capitalizzazione configura sistemi pensionistici tali che ciascuno costituisce per sé una posizione pensionistica, versando risparmi con finalità previdenziale ad un soggetto che ne cura una gestione di lungo periodo. All'età della pensione riceverà una rendita o un capitale nelle quantità consentite dalle norme che teoricamente dovrebbero rispecchiare i risultati del portafoglio previdenziale creatosi. Opera, peraltro, un congegno di genere assicurativo e finanziario che assume l'età anziana come un rischio da sopportare.
- **CAPITALIZZAZIONE (Pensione a capitalizzazione)** - I contributi versati sono accantonati e insieme ai loro investimenti serviranno a pagare la futura pensione del lavoratore che ha effettuato i versamenti.
- **CAPITALIZZAZIONE BILANCIATA** - Nella capitalizzazione bilanciata le pensioni non sono pagate solo con gli interessi o il fruttifero dei versamenti contributivi effettuati, ma anche erodendo parzialmente lo stesso capitale secondo le previsioni di vita calcolate in base ai calcoli attuariali. Infatti, se la pensione fosse pagata solo col fruttifero del capitale, alla morte del pensionato o, in caso di reversibilità, degli aventi diritto, rimanendo alla cassa del Fondo l'intero capitale, si avrebbe un indebito arricchimento da parte dell'Ente gestore del trattamento di pensione.
Distinguiamo una fase di accumulazione e una fase di erogazione delle prestazioni e smobilizzo delle riserve accumulate.
- **RIPARTIZIONE (Pensione a ripartizione)** - Tecnica basata sul trasferimento di risorse dai soggetti attivi ai pensionati, le cui prestazioni sono finanziate direttamente dai contributi versati: i versamenti effettuati dai lavoratori in attività servono a pagare le pensioni correnti di coloro che hanno lasciato l'attività lavorativa.
- **RISERVA TECNICA** - I residui annuali della gestione (entrate per contributi, redditi vari meno le spese per trattamenti di pensione, amministrazione, ecc.) capitalizzati e possibilmente utilmente impiegati vanno a costituire il patrimonio dell'ente, scigno a garanzia delle future prestazioni pensionistiche.

Non esiste una capitalizzazione pura, ma è sempre integrata da sfumature di ripartizione più o meno accentuate:

- CAPITALIZZAZIONE PURA
- CAPITALIZZAZIONE BILANCIATA
- RIPARTIZIONE MODERATA
- RIPARTIZIONE ATTENUATA
- RIPARTIZIONE PURA

Attenzione a non confondere la *-ripartizione-* con la *-partita di giro-*.

DAL 1 GENNAIO PENSIONI CONTRIBUTIVE PIU' BASSE

Come già scritto in una precedente BREVE 035, chi lascia il lavoro nel 2010 avrà un trattamento di pensione più leggero. Infatti dal 1 gennaio entrano in funzione i nuovi coefficienti per il calcolo dei trattamenti calcolati col sistema contributivo o misto.

Rispetto ai valori in vigore sino al 31 dicembre 2009 si potrà avere una riduzione che va dal 6,38%, per chi va in pensione a 57 anni, all'8,41%, per chi cessa a 65 anni.

In maniera che potrà sembrare paradossa, la decurtazione sale col crescere dell'età perché da un punto di vista statistico è provato che col passare degli anni aumentano le speranze di vita.

PENSIONI RETRIBUTIVE dipendenti pubblici e privati (INPDAP e INPS)		
ETA' AL PENSIONAMENTO	COEFFICIENTE DI CONVERSIONE SINO AL 2009	COEFFICIENTE DI CONVERSIONE DAL 2010 riforma del Welfare legge Prodi Damiano n. 247/2007
57	4,720 %	4,419% -6,38
58	4,860 %	4,538% -6,63
59	5,006 %	4,664% -6,83
60	5,163 %	4,798% -7,07
61	5,334 %	4,940% -7,39
62	5,514 %	5,093% -7,64
63	5,706 %	5,257% -7,87
64	5,911 %	5,432% -8,10
65	6,136 %	5,620% -8,41

CHI E' INTERESSATO:

- chi rientra nel sistema di calcolo misto
- chi rientra nel sistema di calcolo contributivo
- chi ha iniziato l'attività lavorativa dipendente o autonoma dal 1 gennaio 1996
- gli iscritti alla gestione separata INPS
- chi esercita l'opzione per il sistema contributivo

- la lavoratrici dipendenti e autonome con almeno 35 anni di contributi che si avvalgono della opzione prevista dalla legge 243/2004
- chi va in pensione con il sistema della totalizzazione e non rientra nelle eccezioni che prevedono in parte un calcolo retributivo

GARANTE PRIVACY - LINEE GUIDA REFERTI ON LINE

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 288 / 2009 sono state pubblicate le linee guida in tema di referti on line adottate dal Garante della Privacy con deliberazione 19 novembre 2009 che aggiornano e integrano la precedente versione pubblicata sulla G.U. n. 162 del 15 luglio u.s.

In particolare si chiarisce che il paziente ha sempre diritto alla versione cartacea e che il paziente potrà consentire di volta in volta alla trasmissione dei referti che lo riguardano anche al suo medico curante.

Vengono inoltre date disposizioni per la tutela della riservatezza per chi esegue l'invio mediante posta elettronica: il referto allegato potrà essere apribile solo con password.

Inoltre gli ospedali, le case di cura, gli istituti e i laboratori dovranno tenere distinti i dati amministrativi/contabili del paziente da quelli sanitari.

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Deliberazione 19 novembre 2009
(documento 239)
GARANTE PRIVACY Deliberazione 25 giugno 2009
(documento 161)**

DALLA CASSAZIONE e DAL TAR

Rischia una condanna penale e l'obbligo del risarcimento del danno il datore di lavoro che fa svolgere mansioni pesanti a un lavoratore "non idoneo".

Corte di cassazione - sentenza numero 47085 dell' 11 dicembre 2009

Le aziende sono più tutelate nei contratti con la pubblica amministrazione. Sono infatti nulle le clausole che non prevedono la revisione prezzi e l'amministrazione è tenuta a corrispondere in ogni caso l'aumento. Non solo, la P.a. deve anche all'impresa anche gli interessi.

Tar Puglia - sentenza 2997 del 2 dicembre 2009

Risponde di esercizio abusivo della professione medica il massoterapeuta che fa dei massaggi "per lenire e curare" le artrosi cervicali , i dolori i crampi e le distorsioni.

Corte di cassazione - sentenza n. 47028 del 10 dicembre 2009

È valida la multa fatta all'automobilista che passa in velocità col semaforo giallo anche se ha rispettato in quel tratto di strada i limiti di velocità imposti dalla segnaletica.

In particolare, l'esistenza di un limite di velocità non giustifica il mantenimento di tale velocità anche in presenza di una intersezione, dovendo in tal caso il conducente deve moderare la velocità in previsione del possibile sopravvenire del segnale di fermata.

Corte di cassazione - sentenza numero 25769 del 9 dicembre 2009

Il professionista non risponde (o risponde solo in parte) dei danni subiti da un cliente che cade nel condominio dove ha lo studio se l'infortunio non è dipeso tanto dalla scarsa illuminazione e dal

pavimento sconnesso quanto dalla assoluta disattenzione dell'infortunato.
Corte di cassazione - sentenza n. 25772 del 9 dicembre 2009

Tar del Piemonte: le imprese partecipanti a una gara di appalto devono essere messe al corrente preventivamente di quelli che sono "i criteri e sub criteri di attribuzione del punteggio", compresi quelli per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

"le imprese partecipanti alla gara devono essere messe ex ante al corrente di quelli che sono i criteri e sub criteri di attribuzione del punteggio, proprio al fine di poter articolare la loro offerta proponendo aspetti o particolari della stessa atti a permettere di conseguire specifici sub - punteggi in relazione ai singoli sub criteri e sub punteggi definiti dalla legge di gara. Difettando, com'è avvenuto nella specie, siffatta conoscenza iniziale, ne risulta vulnerato l'affidamento dei partecipanti e la stessa par condicio competitorum".

"tutti gli elementi presi in considerazione dall'autorità aggiudicatrice per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa devono essere noti ai potenziali offerenti sin dal momento della presentazione delle offerte. Pertanto, un'amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti".

Tar del Piemonte - sentenza n. 3255 del 4 dicembre 2009

È valida la multa fatta all'automobilista che guida mentre parla al telefonino anche se non è stato fermato dal vigile per motivi di sicurezza stradale.

Corte di cassazione - sentenza n. 26204 del 14 dicembre 2009

ASL e OSPEDALI - LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE FA DECADERE GLI ALTRI

Alla nomina del nuovo Direttore generale Asl o Ospedale scatta la cessazione automatica del direttore amministrativo.

La recessione del contratto risulta infatti coerente con la natura fiduciaria del rapporto tra i due dirigenti.

Il direttore generale può scegliersi i collaboratori di sua fiducia, la cui opera incide sul raggiungimento dei risultati di gestione; proprio il carattere autonomo del lavoro del direttore amministrativo non consente al direttore generale di dirigere la prestazione del collaboratore nella misura incisiva consentita dalla subordinazione, cosicché, per colui che non ha proceduto alla nomina, non sarebbe ragionevole una deroga al carattere al carattere fiduciario del rapporto.

Corte di cassazione sezione lavoro numero 25422 del 3 dicembre 2009

IL CORTILE NON RENDE L'ABITAZIONE «DI LUSO» da Sole 24 ore - Risposta 4414

D - Sto per ricevere in donazione una casa unifamiliare, di superficie utile complessiva minore di 200 mq, ma con corte esterna di pertinenza, maggiore di sei volte l'area coperta. Rientro lo stesso nei requisiti di prima casa?

R - Il Dm 2 agosto 1969 stabilisce che sono considerate abitazioni di lusso, tra le altre, «le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) e aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta».

Nel caso in esame non sembra ricorrano congiuntamente tali requisiti.

L'ACQUISTO DEL TERMOMETRO E' UNA SPESA SANITARIA da Sole 24 ore - Risposta 4466

D - L'acquisto in farmacia di un termometro per la misurazione della febbre è una spesa sanitaria detraibile nella dichiarazione dei redditi?

R - Trattandosi di spesa sostenuta per l'acquisto di uno strumento rientrante tra gli apparecchi e le attrezzature sanitarie, la spesa indicata dal lettore è detraibile ai fini Irpef quale «spesa sanitaria». Il contribuente, oltre allo scontrino o alla fattura rilasciata dal farmacista, potrà autocertificare la necessità dell'acquisto del termometro per sé o per i propri familiari.

TRIBUNALE DI ROMA - LA FORMA DEI CONTRATTI STIPULATI DA ORDINI DEI MEDICI da Doctor news 16 dicembre 2009 - Anno 7, Numero 210

In linea di principio, tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione e dagli enti pubblici (tra i quali sono compresi gli Ordini professionali), anche quando agiscono iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, conseguendo alla mancanza di tale requisito la inesistenza di una obbligazione contrattuale a carico della pubblica amministrazione stessa senza che rilevi la eventuale esistenza di una delibera autorizzatoria dell'organo collegiale dell'ente, costituendo tale deliberazione mero atto interno e preparatorio del negozio, che richiede l'incontro della volontà dei contraenti nella forma sopra indicata; - oltre a richiedere la forma scritta, i contratti devono essere di regola consacrati in un unico documento e non possono essere conclusi a distanza; - la necessità della forma scritta costituisce espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a., configurandosi come strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa rispondente all'interesse sia del cittadino che della collettività; - pertanto il contratto deve tradursi nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del titolare dell'organo investito del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Tuttavia, la ratio sottesa alla necessità della forma scritta e della contestualità negoziale, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse del cittadino e della collettività, onde evitare arbitri ed agevolare l'espletamento della funzione di controllo dell'autorità tutoria (costituendo, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della p.a.), legittima la esclusione normativa degli Ordini e Collegi professionali dalla applicazione della disciplina del capitolato generale di appalto dello Stato, stante la natura e lo scopo degli stessi. (Avv. Ennio Grassini)

TFR - AGGIORNATO IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2009

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 14 novembre al 15 dicembre 2009, è pari al 1,988383%.

MIN.LAVORO - SANZIONI PER OMESSO RIPOSO SETTIMANALE

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con

il parere prot. 25/I/0019428 del 14 dicembre 2009, fornisce i chiarimenti necessari circa il calcolo della sanzione per l'omessa fruizione del riposo settimanale.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Parere 25/I/00019428 del 14 dic. 2009
(documento 240)**

DAL 1 GENNAIO 2010 GLI INTERESSI LEGALI ALL' 1%

A decorrere dal 1° gennaio 2010 il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è pari all'1% in ragione d'anno (Decreto Ministeriale 4 dicembre 2009)

INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)			
dal	al	Interesse legale	disposizione normativa
21.04.1942	15.12.1990	5,0%	
16.12.1990	31.12.1996	10,0%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5,0%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3,0%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3,0%	D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010		1.0%	D.M.. 4 dicembre 2009

PRECISAZIONI INPDAP

Con la nota operativa numero 17 del 14 dicembre 2009 l'INPDAP precisa quanto segue:

1. il diritto all'accredito figurativo di cui al secondo comma dell'articolo 25 Dlgs 151/01, alla luce della disposizione sopra citata e dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, con particolare riferimento a quanto argomentato dalla Corte di Cassazione - Sez. Lavoro nella sentenza n. 7385 del 19/03/2008, deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione temporale dell'evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedono l'accredito figurativo
2. il periodo di astensione "*ante partum*" va determinato senza includere la data presunta del parto la quale, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce il "*dies a quo*" per computare a ritroso il periodo in questione. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui data presunta e data effettiva coincidano, il periodo complessivo "ordinario" di congedo di maternità è pari a 5 mesi ed un giorno.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota op. n. 17 del 14 dic. 2009 (documento 241)